



Divisione Risorse

Direzione Centrale Risorse Umane
Settore Gestione del personale
Ufficio Mobilità

Al Segretario Generale
O.S. Confintesa Funzione Pubblica
info@pec.confintesafp.it

e, p.c. Al Garante Nazionale dei Diritti delle
Persone con Disabilità
garantedisabilita@pec.it

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241/1990 e art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 — Istanze ex artt. 33, comma 5, e 5-bis L. 104/1992

Si fa riferimento all'istanza prodotta da codesta O.S. in data 26 marzo u.s. e pervenuta alla scrivente in data 1° aprile 2026, riguardo i seguenti dati e documenti relativi alla gestione delle istanze presentate ai sensi degli artt. 33, comma 5, e 5-bis della Legge n. 104/1992, nel periodo 2023-2026:

- Dati quantitativi (numero istanze pervenute, numero istanze definite con relativo esito, numero istanze non definite)
- Tempi di trattazione
- Criteri e modalità decisionali (criteri anche non formalizzati, motivazioni a base dell'accoglimento e del mancato accoglimento)
- Atti e documenti interni (circolari, protocolli, etc).

Stante la congiunta richiesta ex artt. 22 ss. L. 241/1990 e art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, fermo restando il quadro normativo ed applicativo di riferimento, questa Agenzia ha effettuato un'apposita ricognizione al fine di poter

dare riscontro all'istanza in un'ottica collaborativa e di trasparenza che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad adottare in materia di accesso, sia pure nel rispetto dei cogenti principi di economicità e buon andamento (*cfr. Circolare della Funzione Pubblica 30 maggio 2017 n. 2/2017; delibera n. 1309/2016 e circolare FOIA 1/2019; sentenza 2486/2019 del Tar Campania; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 28 gennaio 2019, n. 133, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 19 febbraio 2018, n. 234*)

Da tale ricognizione emerge, in un'ottica di dialogo collaborativo e trasparenza, per il periodo di riferimento indicato, quanto opportunamente delineato nel prospetto sottostante:

totale istanze pervenute	Istanze accolte	Istanze definite ad altro titolo*
384	97	76

*S'intendono le istanze definite a seguito di trasferimento, distacco ad altro titolo, cessazione requisiti, etc.

Delle 384 istanze pervenute, 321 sono state prodotte da personale con vincolo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione. Tale incidenza deve essere letta in stretta connessione con le numerose nuove assunzioni effettuate nel periodo in esame.

Il predetto vincolo è previsto dall'art. 35, comma 5bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in base al quale *"I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni (...) La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi"*.

I contratti individuali di lavoro sottoscritti dai vincitori al momento dell'immissione in servizio contengono il riferimento alla suddetta disposizione normativa con implicito richiamo al predetto vincolo.

La *ratio* sottesa alla norma è quella di preservare le scelte che le singole amministrazioni, specialmente quelle centrali con una capillare articolazione

territoriale, come nel caso dell’Agenzia, pongono in essere al momento dell’indizione dei bandi in ordine alla razionale distribuzione delle nuove risorse negli uffici.

Tra le istanze accolte, per 38 è stata seguita la procedura particolare (handicap personale, figli e coniuge).

Si sottolinea, inoltre, che la maggior parte delle istanze di distacco è presentata da dipendenti in organico presso le Direzioni del nord e riguarda quasi esclusivamente sedi ubicate presso le Direzioni del sud (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), determinando un potenziale fattore di squilibrio nella distribuzione delle risorse.

Ciò si evince dal prospetto che segue, che pone in evidenza la ripartizione regionale delle istanze, indicando anche il numero dei beneficiari dei tre giorni di permesso mensile di cui alla legge n. 104/92:

ANNI 2023 - 2026

Direzioni Regionali di assegnazione	Richieste distacco in uscita	Dipendenti che beneficiano dei permessi L. 104/1992
DR Lombardia	135	789
DR Veneto	58	466
DR Lazio	54	714
DR Emilia Romagna	42	384
Uffici Centrali	21	420
DR Toscana	19	316
DR Piemonte	14	366
DR Trentino Alto Adige/Sudtirolo	9	55
DR Abruzzo	6	126
DR Friuli Venezia Giulia	6	119
DR Umbria	6	127
DR Liguria	5	221
DR Marche	5	170
DR Basilicata	1	59
DR Calabria	1	236
DR Molise	1	44
DR Puglia	1	450
DR Campania	0	497
DR Sardegna	0	226

DR Sicilia	0	418
DR Valle d'Aosta	0	16

Quanto ai tempi medi di definizione delle pratiche di trattazione, gli stessi sono suscettibili di variazione in base alla numerosità delle istanze pervenute, alla completezza della documentazione ad esse allegata nonché alle eventuali richieste istruttorie o di integrazione.

Al fine di favorire l'accoglimento del maggior numero di istanze, la fase di valutazione di queste ultime, inizialmente articolata su base semestrale, dal 2025 è passata ad essere trimestrale (1° gennaio/31 marzo – 1° aprile/30 giugno - 1° luglio/30 settembre – 1° ottobre/31 dicembre).

Da ultimo, con riferimento ai criteri e alle modalità decisionali applicati dall'Amministrazione, si rimanda all'allegato Protocollo, attualmente in fase di aggiornamento, di cui l'Agenzia si è dotata al fine di operare una valutazione il più possibile in grado di contemperare la corretta assegnazione di personale per il funzionamento degli uffici con quelle di assistenza e cura dei dipendenti.

L'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 infatti non riconosce un diritto assoluto o illimitato, ma impone un doveroso bilanciamento con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, onerando quest'ultimo di dimostrarne la relativa esistenza (*in tal senso, si veda, ex multis Cass. Civ., Sez. Lav., 12 settembre 2023, n. 26343*).

In particolare, a fronte delle numerose istanze provenienti dalle Direzioni Regionali ubicate al nord e nel rispetto dei limiti in uscita e in entrata tra Direzioni, sono valutati con precedenza, i casi di handicap personale, di assistenza a figli minori, al coniuge, ai genitori, ai fratelli del richiedente, nel medesimo ordine di priorità.

Seguendo tale criterio di precedenza, sono selezionate le istanze in cui il familiare in situazione di gravità non abbia altra possibilità di assistenza, tenuto,

altresì, conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande e delle esigenze organizzative e funzionali delle strutture.

Proprio nell'ottica di tutelare il personale in situazione di evidente difficoltà, anche quello neoassunto, l'Agenzia ha inoltre previsto il superamento, in via eccezionale in questa fase di nuove immissioni, del vincolo quinquennale di permanenza nella prima sede nel caso di istanze per handicap personale, per assistenza a figli minori e al coniuge.

Si fa, infine, presente che nell'ottica di agevolare i richiedenti evitando loro inutili aggravii, le domande già presentate e non ancora accolte vengono riesaminate nei trimestri successivi senza necessità di ripresentazione.

LA DIRETTRICE CENTRALE

Laura Caggegi

firmato digitalmente